

Carpi, 30/03/2013

Comunicazione 14/2013

**Oggetto: DDL UNICO ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA CON
OLTRE 5 LAVORATORI – SENTENZA DI CONDANNA DELLA
CASSAZIONE**

E' abbastanza frequente che nelle piccole aziende il DDL si è nominato quale addetto alla gestione delle emergenze, per il primo soccorso e/o per l'antincendio.

Sembra un atteggiamento ragionevole, dal momento che in questa tipologia di aziende il DDL, titolare, legale rappresentante, proprietario, amministratore, RSPP, etc. etc. è spesso presente per la maggior parte della giornata (... verrebbe da dire come intesa sulla base della *giornata solare*) e può quindi garantire una continuità di intervento.

In una delle modifiche intercorse al D. Lgs. 81/2008 è stata però introdotta la impossibilità per il DDL, in aziende con oltre 5 lavoratori, di ricoprire direttamente il ruolo di addetto alle emergenze. Ne capiamo il senso nelle aziende medio-grandi, ma come detto nelle piccole e micro aziende non c'è una reale logica in questa variazione.

Comunque ... il Testo Unico Sicurezza afferma che:

Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

1- bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, **nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione**, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis.

Lo ricordiamo nel richiamare una recente sentenza della Cassazione Penale che ha condannato un DDL per essere l'unico addetto al primo soccorso in un'azienda con oltre 5 lavoratori.

Cassazione Penale, Sez. 3, 22 marzo 2013, n. 13733 – Misure necessarie in materia di primo soccorso e verbale di prescrizione.

La Corte di Cassazione conferma la condanna di un datore di lavoro a cui l'organo di vigilanza aveva "prescritto" di adempiere agli obblighi in materia di primo soccorso. Le motivazioni sono le mancate misure di primo soccorso aziendale e l'autonomia ad addetto di primo soccorso in azienda con più di 5 lavoratori.

Per leggere la sentenza:

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8983:cassazione-penale-sez-3-22-marzo-2013-n-13733-misure-necessarie-in-materia-di-primo-soccorso-e-verbale-di-prescrizione-&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

Restiamo a disposizione e con l'occasione porgiamo
Cordiali saluti.

Bruno Pullin

b.pullin@norsaq.it